

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DEL PACE, MANENTI, COMPAGNONI, PEGORARO, ORLANDI, BENEDETTI, POERIO, LUSOLI, ARGIROFFI, PALAZZESCHI, FABBRINI, FUSI, CALAMANDREI e MACCARRONE Antonino**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1970

#### Istituzione di un ruolo organico degli operai dell'Azienda foreste demaniali

ONOREVOLI SENATORI. — Il demanio forestale al momento attuale raggiunge nel territorio nazionale i 350.000 ettari e continua in ogni regione ad espandersi. Come in espansione sono le domande di singoli proprietari che richiedono di usufruire dei benefici del rimboschimento volontario.

Nelle zone demaniali e in tutto il territorio nazionale l'amministrazione forestale tenta di assolvere con lodevole impegno i compiti ad essa affidati; ma nelle zone di montagna rimane sempre più difficile il reperimento di manodopera, a causa dello spopolamento, e l'amministrazione, che utilizza oggi oltre 20.000 salariati assumendoli di sessanta in sessanta giorni e mantenendoli quindi in una situazione di permanente incertezza che non permette la qualificazione di una esperta manodopera, rischia di non essere più in grado di assumerne.

Occorre quindi oggi superare la legge 5 marzo 1961 che stabiliva l'organico degli operai in 1709 unità e giungere ad un ruolo aperto che permetta l'assunzione di tutti gli

operai che saranno necessari, compiuti i sei mesi di prova in avventiziato saltuario.

L'esigenza di un ruolo organico in continua espansione si rende indispensabile per i seguenti principali fondamentali motivi:

1) per il continuo ampliamento del demanio forestale e per il suo estendersi dalla montagna e alta collina alla media e bassa collina, fatto questo che impone alla forestale non più la sola conduzione a rimboschimento, ma anche la gestione di aziende silvo-pastorali e la messa a dimora non solo più di piante conifere o ad alto fusto, ma anche di piante da frutto e ornamentali;

2) il continuo spopolamento dei territori montani e di collina impone alla forestale un impegno maggiore nella regimazione delle acque e nella difesa del suolo e, se pensiamo che i territori montani dei soli 500 bacini rappresentano oltre 12 milioni di ettari, ci accorgiamo subito dei bisogni urgenti ai quali occorre provvedere;

3) il rimboschimento, la costituzione di aziende silvo-pastorali impone sempre più

una selezionata produzione di semi e di piantine e a tale scopo vanno estesi e potenziati gli attuali 144 vivai e i pochissimi centri di produzione di sementi. Tanto più questa attività deve essere potenziata se si vorrà tenere conto dei bisogni degli altri 2 milioni di ettari, degli usi civici e delle proprietà dei comuni e delle provincie.

Onorevoli senatori, se si tiene conto delle questioni accennate ci accorgeremo subito che le 1.709 unità in ruolo sono un fatto abnorme rispetto non diciamo ai bisogni in prospettiva, ma soltanto a quelli di mantenimento; né è pensabile che il Corpo forestale possa continuare a far lavorare il personale con contratti di sessanta giorni senza garanzie legali di rinnovo, con forme previdenziali legate ancora al bracciantato e quindi con gravi problemi di assistenza e previ-

denza, senza nessuna soluzione di quiescenza e con assegni familiari riscossi ogni sei mesi. Tutto questo sarebbe pura illusione.

Si impone quindi con urgenza il problema di un nuovo ruolo organico aperto nel numero per gli operai forestali, con un trattamento eguale a tutti gli altri salariati dello Stato e dunque la garanzia, sia per coloro che vi hanno già lavorato, sia per quelli che dovranno lavorarci in seguito, che dopo sei mesi di avventiziato in prova essi troveranno il giusto collocamento in ruolo senza bisogno di dover ancora attendere l'approvazione di una nuova legge.

Per tutti i motivi sopra esposti ci siamo permessi di presentare questo nostro disegno di legge e confidiamo nella vostra comprensione per una sollecita trasformazione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli operai giornalieri assunti con contratto privato ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato sei mesi di servizio, anche saltuario, alle dipendenze degli uffici forestali, sono collocati nel ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato ed assegnati alla categoria di appartenenza.

L'inquadramento in organico dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente, adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale, sono estese a domanda le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

## Art. 3.

Per godere dei diritti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge gli interessati devono presentare domanda, al rispettivo comando forestale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza di ogni diritto.

## Art. 4.

Al personale immesso in ruolo in osservanza di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge verranno computati a tutti gli effetti i periodi di servizio prestato alle dipendenze del Corpo forestale dello Stato.

## Art. 5.

Il ruolo organico degli operai del Corpo forestale dello Stato è, dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo aperto; le assunzioni in ruolo saranno sempre determinate compiuti sei mesi di avventiziato alle dipendenze del Corpo stesso.

## Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con apposite variazioni di bilancio, per le quali il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti.